

## LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11), da ultimo modificata con l.r. 33/2011 e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a) che demanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, la definizione dei criteri per la concessione dei contributi previsti dalla medesima legge per la realizzazione di nuovi rifugi alpini in relazione alla funzione di supporto logistico svolto dalle nuove strutture per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata;
- b) visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare sulla presente proposta di deliberazione, rilasciato in data 26/04/2012 (prot. n. 3211 );
- c) vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635, in data 30 marzo 2012, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;
- d) visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura infrastrutture e manifestazioni sportive dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- e) su proposta dell'Assessore regionale del turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz;
- f) all'unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2004, i criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di nuovi rifugi e bivacchi alpini, di cui all'allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 4/2004, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1024 in data 18 maggio 2012

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI RIFUGI ALPINI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 4/2004 COME MODIFICATA DALLA L.R. 33/2011,

1. Per le finalità della presente disciplina si intendono:
  - a) sentiero, il tracciato inserito nell'ambito del Catasto regionale dei sentieri, depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione e valorizzazione della rete sentieristica;
  - b) percorso di tipo alpinistico, itinerario che si sviluppa in zone impervie dove è necessaria la conoscenza delle tecniche e l'uso dell'attrezzatura proprie della progressione su ghiacciaio, su neve o dell'arrampicata su roccia, ghiaccio o terreno misto;
  - c) struttura ricettiva esistente, qualunque struttura ricettiva, alberghiera o extralberghiera (esclusi i bivacchi), già aperta al pubblico ovvero in fase di realizzazione, in quanto già ammessa alle agevolazioni di cui alla l.r. 4/2004 o per la quale sia già stato rilasciato titolo abilitativo di tipo edilizio da parte del Comune competente;
  - d) impianto di risalita, qualunque tipo di impianto a fune destinato al trasporto pubblico di persone, con esclusione delle sciovie.
  
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2004, i contributi di cui alla medesima legge possono essere concessi per la realizzazione di nuovi rifugi alpini nei soli casi in cui ne sia accertata l'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica, sulla base dei seguenti elementi:
  - a) idoneità a soddisfare effettive esigenze di pernottamento in zone sufficientemente distanti dalle vie di accesso con mezzi meccanici e non adeguatamente servite da altre strutture ricettive;
  - b) idoneità a soddisfare un effettivo fabbisogno di ricettività aggiuntiva in relazione all'interesse della zona interessata sotto il profilo turistico.
  
3. In relazione a quanto previsto al comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui alla l.r. 4/2004 le iniziative volte alla realizzazione di nuovi rifugi alpini che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
  - a) essere raggiungibili esclusivamente a piedi mediante sentiero con tempo di percorrenza superiore a 2 ore, o mediante percorso di tipo alpinistico, con tempo di percorrenza superiore a 1 ora, da calcolarsi dal più vicino punto di partenza accessibile con auto mediante strada aperta al pubblico transito;

- b) qualora esista la possibilità di avvicinamento a piedi al rifugio tramite strada non aperta al pubblico transito o impianto di risalita, essere raggiungibili esclusivamente a piedi, mediante sentiero, con tempo di percorrenza superiore a 1 ora, o mediante percorso di tipo alpinistico, con tempo di percorrenza superiore a mezz'ora, da calcolarsi dal punto di arrivo delle predette infrastrutture;
  - c) essere posizionati ad oltre 3 ore di percorrenza a piedi, lungo sentiero, o ad oltre 1 ora e mezzo di percorrenza, lungo percorso di tipo alpinistico, dalla più vicina struttura ricettiva esistente non accessibile a mezzo auto;
  - d) essere posizionati ad oltre 2 ore di percorrenza a piedi, lungo sentiero, o ad oltre 1 ora di percorrenza, lungo percorso di tipo alpinistico, dalla più vicina struttura ricettiva esistente accessibile a mezzo auto.
  - e) essere previsti in zone che, in rapporto all'interesse e alla consistenza dell'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica ivi praticata, risultino non sufficientemente servite da strutture ricettive esistenti.
4. Fatto comunque salvo l'accertamento del requisito di cui al comma 3, lettera e), è ammessa la deroga al rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma, riferiti ai tempi minimi di percorrenza, qualora la struttura sia destinata ad una funzione di supporto logistico negli itinerari di interesse regionale (Alte Vie; Tour du Mont Blanc; Tour du Mont Rose; Tour du Grand Combin; Intervallivi 102 e 105), previo motivato parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 4/2004.
5. I tempi di percorrenza di cui alla presente disciplina, riferiti a sentieri, sono calcolati secondo la metodologia impiegata nell'ambito del Catasto regionale dei sentieri, depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione e valorizzazione della rete sentieristica. Ove riferiti a percorsi di tipo alpinistico, i tempi di percorrenza sono definiti sulla base delle indicazioni fornite dall'UVGAM, sentita la Società locale di guide alpine competente per territorio.
6. Nei casi in cui le strutture considerate siano raggiungibili mediante una pluralità di sentieri o percorsi di tipo alpinistico, si considera esclusivamente quello di minore difficoltà o, in subordine, che comporta il minore tempo di percorrenza.
7. In relazione alla realizzazione di nuovi bivacchi alpini, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, considerando il requisito di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) esteso alla presenza di bivacchi esistenti nella zona considerata.
8. I requisiti di cui ai commi precedenti sono richiesti anche per la concessione dei contributi per iniziative di cui agli articoli 3, comma 2, lettere b), c) e d), e 7, comma 1, lettera b) della l.r. 4/2004 realizzate presso rifugi, bivacchi o dortoir costruiti successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni senza il beneficio delle agevolazioni di cui alla l.r. 4/2004.